



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Salute

Decreto dirigente struttura 2 settembre 2014 - n. 7990

Approvazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148. 2

D.G. Commercio, turismo e terziario

Decreto dirigente unità organizzativa 1 settembre 2014 - n. 7961

Riconoscimento dei «Negozzi storici» lombardi in attuazione della d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8/8886: esito istruttoria delle domande e dei documenti integrativi pervenuti al 29 agosto 2014.. . . . 29

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Salute

D.d.s. 2 settembre 2014 - n. 7990

Approvazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VETERINARIA PREVENZIONE SANITA' VETERINARIA TUTELA ANIMALI D'AFFEZIONE

Visti:

- il decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 148 «Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie» che stabilisce, tra l'altro, le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti;
- il decreto del ministero della Salute 8 luglio 2010 «Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura»;
- il decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011 «Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 148/2008».

Richiamate:

- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;
- la l.r. 8 luglio 2014, n. 19 (art.18, co. 1, lettera c) che modifica la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e che delega alle Aziende Sanitarie Locali il rilascio dell'autorizzazione alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione;

Rilevato, in particolare, che il d.lgs n. 148/2008 dispone:

- che ogni impresa di acquacoltura deve essere autorizzata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 6 del Decreto Legislativo medesimo;
- che le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione devono avere un proprio numero di autorizzazione;
- che con successivo provvedimento ministeriale verranno definite le procedure che devono essere messe in atto dalle imprese di acquacoltura per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria;

Preso atto che:

- le suddette procedure sono state disposte con il Decreto del Ministero della Salute del 3 agosto 2011;
- il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione è stato recentemente

te delegato dalla Regione alle Aziende Sanitarie Locali;

Considerato che è opportuno fornire indicazioni tecniche e operative sulle procedure e sui compiti connessi al rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, al fine di una corretta ed uniforme applicazione regionale da parte delle Aziende Sanitarie Locali, in conformità alle disposizioni di cui ai citati provvedimenti nazionali;

Precisato, altresì, che le suddette procedure:

- descrivono il procedimento e gli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi, ai sensi della normativa innanzi richiamata;
- si rivolgono agli operatori del settore dell'acquacoltura, nonché ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 3.8.2011;
- definiscono la relativa modulistica;

Verificato che le «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148», di cui all'Allegato A del presente provvedimento rispondono alle predette esigenze;

Ritenuto di:

- approvare le «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale della D.G. Salute;

Visti:

- la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 3 del 20 marzo 2013 «Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - X legislatura»;
- il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 recante «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni generali della giunta regionale - X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze delle Unità Organizzative;

DECRETA

• di approvare le «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale della D.G. Salute.

Il dirigente della struttura prevenzione sanità veterinaria e tutela animali d'affezione
Laura Gemma Brenzoni

ALLEGATO A

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA E AGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2008, N. 148.

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (di seguito denominato Decreto Legislativo) ha recepito la direttiva 2006/88/CE che disciplina le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché la prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e le misure di lotta contro tali malattie. Con tale provvedimento comunitario sono state altresì stabilite le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti.

L'articolo 4 del suddetto decreto legislativo n. 148/2008 prevede, in particolare, che ogni impresa di acquacoltura debba essere autorizzata dalle Regioni e dalle PA di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto medesimo.

Successivamente, con Decreto del 3 agosto 2011, il Ministero della Salute ha disciplinato le procedure a cui le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione devono attenersi per ottenere l'autorizzazione sanitaria e i compiti posti a carico dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL.

A completamento del processo di delega di funzioni amministrative alle ASL è stata approvata la L.R. 8 luglio 2014, n. 19 (BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2014) che, modificando la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 (T.U.LL.SS.), delega alle ASL la competenza in materia di rilascio dell'autorizzazione alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione.

Il presente documento è finalizzato a definire modalità operative uniformi sul territorio, ai fini della registrazione/autorizzazione delle imprese di acquacoltura e degli impianti di lavorazione, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo e al Decreto 3 Agosto 2011.

Vengono individuate le procedure e la modulistica necessarie per:

- la registrazione degli impianti in Banca Dati Nazionale (art. 5 D.Lgs. 148 /2008);
- i requisiti e le modalità per l'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria (art. 6 D.Lgs. 148 /2008);
- la tenuta dei registri (art. 9 D.Lgs. 148 /2008);
- le buone prassi in materia di igiene (art. 10 D.Lgs. 148 /2008);
- i programmi di sorveglianza sanitaria (art. 11 D.Lgs. 148 /2008).

Il documento è stato redatto tenendo conto di quanto riportato nelle normative di riferimento, alle quali si rimanda per un approfondimento degli argomenti e per tutti gli aspetti non specificatamente trattati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decisione della Commissione (2001/183/CE) del 21/02/2001 che stabilisce i piani di campionamento ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la Decisione 9/532/CEE

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 2674, del 16 novembre 2006, relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria

Decreto Legislativo 4 agosto 2008 n. 148 Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie

Decreto del Ministero della Salute 5 novembre 2008 Modifica dell'allegato IV del D.Lgs. 148/2008 per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe, in attuazione della Direttiva 2008/53/CE

Decisione della Commissione 2008/896/CE del 20/11/2008 relativa a orientamenti per i programmi di sorveglianza zoonosarica basati sulla valutazione dei rischi di cui alla Direttiva 2006/88/CE del Consiglio

Decreto del Ministero della Salute 8 luglio 2010 Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura

Decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011 Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 148/2008

1. DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai fini delle presenti procedure si applicano le seguenti definizioni di cui al Decreto Legislativo:

- **acquacoltura**: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
- **impresa d'acquacoltura**: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento e la custodia degli animali d'acquacoltura;
- **stabilimento di lavorazione autorizzato**: ogni impresa di lavorazione alimentare riconosciuta conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, per l'attività di lavorazione per il consumo umano di animali d'acquacoltura, ed autorizzata.

Per tutte le altre definizioni si rimanda al Decreto Legislativo ed al Decreto Ministeriale 8 luglio 2010 "Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura".

2. STRUTTURE SOGGETTE A REGISTRAZIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Tutte le imprese di acquacoltura devono essere registrate e/o autorizzate.

Gli stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 sono autorizzati d'ufficio secondo le modalità descritte al paragrafo 3.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Legislativo, **non sono richieste né la registrazione in BDR/BDN né l'autorizzazione** per gli animali acquatici ornamentali tenuti in negozi di animali da compagnia, in laghetti e vasche da giardino, in acquari a scopi commerciali, o presso grossisti se:

- non direttamente connessi con il sistema idrico territoriale;
- dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue idoneo a ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie agli animali di acquacoltura e selvatici presenti nello stesso bacino idrografico, ovvero un idoneo trattamento chimico-fisico delle acque reflue o di collegamento con un efficace sistema di depurazione.

In conformità alla deroga di cui all'art. 4, comma 4 del Decreto Legislativo **è prevista la sola registrazione in BDR/BDN** per:

- a) gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti a scopi diversi dall'immissione sul mercato (ad esempio acquari a scopo educativo-didattico);
- b) i laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale;
- c) le imprese di acquacoltura che commercializzano animali d'acquacoltura soltanto per il consumo umano, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 853/2004, ossia le attività che attuano una fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore:
 - al consumatore finale o
 - ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Come previsto dall'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. N. 2674 del 16 novembre 2006 relativo alle linee guida sui prodotti della pesca nonché della regolamentazione comunitaria:

- per piccolo quantitativo di prodotti della pesca freschi si deve intendere un quantitativo di un quintale per cessione giornaliera

Serie Ordinaria n. 36 - Giovedì 04 settembre 2014

liera da un allevamento di acquacoltura;

- il "livello locale" corrisponde al territorio della provincia in cui è situata l'azienda/impresa e al territorio delle province contermini.

La deroga di cui al suddetto art. 4, comma 4 del Decreto Legislativo, si applica tenendo conto della natura, delle caratteristiche e della situazione dell'impianto, del laghetto di pesca sportiva o dell'impresa interessati nonché del rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza delle loro attività.

Si ritiene utile precisare che ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo tutte le imprese/aziende di acquacoltura autorizzate devono essere al contempo registrate in BDR/BDN con le modalità previste dal Decreto Ministeriale 8 luglio 2010.

3. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA E DI REGISTRAZIONE

Istanza di autorizzazione sanitaria o registrazione delle imprese d'acquacoltura:

L'istanza di autorizzazione sanitaria o di registrazione deve essere indirizzata al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL nel cui territorio ha sede la struttura operativa.

L'istanza deve essere conforme al modello di cui all'Allegato 1 e firmata dal responsabile dell'impresa o da un suo delegato.

All'istanza di **autorizzazione sanitaria** deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) planimetria dell'azienda in scala 1:100, vistata da un tecnico del settore iscritto all'Albo (es. ingegnere, architetto, geometra, ecc...) e corredata di legenda. In particolare dovranno essere riportati i punti di carico e scarico dell'acqua e le modalità delle eventuali connessioni dirette con il sistema idrico territoriale;
- 2) referti analitici pregressi attestanti lo stato sanitario dell'allevamento, qualora disponibili;
- 3) registro di carico e scarico;
- 4) procedura scritta di buona prassi igienica;
- 5) il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio (conforme all'Allegato 8) con allegata la determinazione del livello di rischio dell'azienda (conforme all'Allegato 7).

Il responsabile dell'impresa deve altresì individuare e comunicare il nominativo di un laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2011, per mezzo dell'apposita sezione dell'Allegato 1, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae.

Per le aziende tenute alla sola registrazione in BDR/BDN è sufficiente la presentazione dell'istanza (Allegato 1) corredata della planimetria.

Stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004

Gli stabilimenti di lavorazione operanti nel settore dei prodotti della pesca riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 che effettuano lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura non devono presentare alcuna istanza di autorizzazione.

In BDR/BDN, sezione acquacoltura, sono riportati gli stabilimenti di lavorazione recuperati in tempo reale dal sistema SINTESI Strutture.

In occasione dell'attività di controllo ufficiale, il riconoscimento dovrà essere riconfermato anche alla luce dei seguenti requisiti zoonosanitari.

In particolare l'ASL dovrà verificare le informazioni inerenti i sistemi di gestione delle acque reflue (ovvero la presenza di una autorizzazione allo scarico delle acque) e la procedura specifica di buona prassi igienica con i principali punti riportati nell'allegato B del Decreto Ministeriale 3 agosto 2011, onde evitare l'introduzione e la propagazione delle malattie degli animali acquatici.

Qualora negli stabilimenti siano introdotti animali vivi, dovrà essere presente un registro in cui annotare il carico degli animali, la qualifica sanitaria dell'azienda di provenienza e la mortalità anomala riscontrata durante il trasporto. Sono esclusi da questo adempimento gli stabilimenti in diretta connessione con un allevamento, ai sensi dell'allegato A del DM 3 agosto 2011.

Istruttoria dell'autorizzazione sanitaria delle imprese d'acquacoltura

L'istruttoria delle domande è svolta nel rispetto delle norme statali e regionali in materia di procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241; Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1).

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL competente per territorio, ricevuta la richiesta di autorizzazione, entro 30 giorni effettua un sopralluogo in azienda. Nel corso del sopralluogo il veterinario ufficiale:

- verifica le caratteristiche dell'impresa quali descritte nell'istanza,
- approva la procedura scritta relativamente all'adozione delle buone prassi in materia d'igiene,
- approva il programma di sorveglianza sanitaria proposto dall'azienda, basato sull'analisi del rischio.

A seguito del sopralluogo, il veterinario ufficiale dell'ASL formula il parere di cui all'art. 4 del Decreto ministeriale 3 agosto 2011 (Allegato 9).

Come previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo, viene rilasciato parere sfavorevole se l'attività in questione comporta un rischio inaccettabile di propagazione di malattie ad aziende, zone o stock selvatici di animali acquatici situati in prossimità dell'attività in oggetto. In tali casi, il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL competente per territorio, prima di rilasciare il parere, tiene conto della possibilità di applicare misure di attenuazione del rischio, inclusa la possibilità di spostare l'attività in questione.

Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL rilascia l'autorizzazione alla Ditta interessata.

Il numero di autorizzazione previsto dall'art. 4 comma 2 del Decreto legislativo è composto:

- nel caso degli allevamenti, dal codice aziendale
- nel caso degli stabilimenti di lavorazione, dal numero di riconoscimento CE.

Il Dipartimento Veterinario dell'ASL competente per territorio registra nella BDR/BDN, sezione acquacoltura, così come riportato nel DM 8 luglio 2010, tutti i dati relativi alla Ditta e la dizione "autorizzata", che sarà selezionabile dall'apposita tendina della BDR/BDN.

Si precisa che l'attribuzione del codice identificativo NON è sinonimo di autorizzazione; pertanto l'inserimento in BDN della dizione "autorizzata" deve avvenire al termine dell'iter autorizzativo. La dizione "non necessita di autorizzazione" corrisponde alle imprese che devono essere unicamente registrate.

Procedura per la richiesta di variazione dei dati e/o comunicazione di cessazione dell'attività

Il responsabile dell'impresa o un suo delegato è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL qualunque variazione entro 7 giorni.

Il responsabile dell'impresa o un suo delegato:

- richiede la variazione dei dati dell'impresa stessa/dell'attività produttiva, siano essi dati anagrafici e/o dati strutturali, gestionali/produttivi e/o il nominativo del laureato qualificato, al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL competente per territorio utilizzando il modello di cui all'Allegato 2.
- comunica la cessazione dell'impresa stessa/dell'attività produttiva al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL competente per territorio utilizzando il modello di cui all'Allegato 3.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL provvede all'aggiornamento dei dati nella BDR entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trasmissione delle comunicazioni

Le seguenti comunicazioni:

- istanza di registrazione e/o autorizzazione impresa acquacoltura,
- comunicazione variazione dati impresa acquacoltura,
- comunicazione cessazione attività

di cui agli allegati 1, 2 e 3 potranno essere inviate tramite PEC, con firma digitale della domanda e con tutti i documenti allegati, agli indirizzi PEC dei DPV delle ASL riportati nell'allegato 9.

4. REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Le imprese di acquacoltura devono essere in possesso di un registro di carico/scarico; **sono esclusi dalla tenuta del registro:**

- a) i laghetti annessi ad un impianto di allevamento;
- b) i laghetti di pesca sportiva non connessi direttamente al sistema idrico territoriale che devono comunque conservare copia della documentazione di scorta di tutti gli ingressi;
- c) gli stabilimenti di lavorazione in diretta connessione con un allevamento.

Sul registro di carico/scarico (fac-simile Allegato 4) devono essere annotati :

- tutti gli spostamenti in entrata ed in uscita degli animali e relativi prodotti, riportando la data effettiva della movimentazione indicata nel modello 4;
- i casi di mortalità anomala rilevati in ciascuna unità epidemiologica;
- i risultati del programma di sorveglianza sanitaria.

Per ogni movimentazione deve essere indicato il mezzo con cui avviene lo spostamento, specificando se si tratta di mezzo aziendale o extra aziendale.

Il registro in formato elettronico può sostituire il registro cartaceo; tale registro elettronico deve essere stampato e reso disponibile su richiesta dell'autorità competente.

Il registro, che costituisce parte integrante della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, non è vidimato dall'ASL, e se detenuto in formato cartaceo, deve essere firmato ad ogni controllo ufficiale.

Il registro in BDR/BDN può essere utilizzato dagli allevatori accreditati alla registrazione in proprio delle movimentazioni e della mortalità.

Tutte le movimentazioni in entrata e in uscita devono essere registrate **entro 3 giorni** nel registro aziendale di carico/scarico.

I controlli effettuati dai Veterinari ufficiali devono essere registrati in BDR/BDN nella sezione Controlli - Controlli Allevamenti Ittici.

Qualora gli allevatori lo ritengano opportuno, il registro di cui sopra può essere integrato con le informazioni aggiuntive inerenti note fiscali ed informazioni CITES, secondo lo schema autorizzato dal Ministero della Salute con propria nota n. 0015496-P-06/09/2011.

Ai fini dell'attività di semina in acque pubbliche, gli Enti responsabili devono registrare l'azienda di provenienza degli animali d'acquacoltura, le caratteristiche della popolazione introdotta (specie, età, quantità) e la località di semina.

I laghetti di pesca sportiva direttamente connessi al sistema idrico territoriale devono utilizzare il registro **per il solo carico** degli animali in ingresso.

Gli stabilimenti di lavorazione, qualora il materiale in ingresso sia composto da animali vivi, devono riportare sul registro il carico, la qualifica sanitaria dell'azienda di provenienza e la mortalità anomala riscontrata durante il trasporto.

Registri per trasportatori

I trasportatori di animali d'acquacoltura devono essere in possesso di un registro riportante, per ogni trasporto, almeno le seguenti informazioni:

- la mortalità avvenuta durante il trasporto;
- le aziende visitate dal mezzo;
- ogni eventuale ricambio d'acqua effettuato durante il trasporto, precisando l'origine dell'approvvigionamento e il luogo dello scolo delle acque reflue.

Registrazione della mortalità anomala

I casi di mortalità anomala rilevati in allevamento devono essere riportati nel registro specificando in particolare il settore o l'unità sede dell'evento (es. il settore avannotteria, ingrasso e/o l'identificativo delle vasche coinvolte). Devono inoltre essere indicati la causa dell'episodio, se conosciuta, ed il peso complessivo in Kg del pesce smaltito.

I casi di mortalità anomala rilevati durante il trasporto devono essere riportati nel registro per trasportatori, specificando anche in questo caso, ove possibile, il settore o l'unità di provenienza del carico (es. il settore avannotteria, ingrasso e/o l'identificativo delle vasche di provenienza). Devono inoltre essere indicati la causa dell'episodio, se conosciuta, ed il peso complessivo in Kg del pesce smaltito.

5. PROCEDURE DI BUONA PRASSI IGIENICO SANITARIA

Le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione devono attuare prassi igieniche appropriate all'attività svolta, per evi-

Serie Ordinaria n. 36 - Giovedì 04 settembre 2014

fare l'introduzione e la propagazione delle malattie.

La "Procedura di Buona Prassi" costituisce il documento aziendale in cui viene descritta l'analisi dei processi lavorativi e di allevamento e le misure sanitarie messe in atto, allo scopo di prevenire i fattori che, direttamente o indirettamente, possano determinare un rischio sanitario.

Tale documento è parte integrante della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione.

Le indicazioni per la redazione del documento sono definite nell'allegato B del Decreto Ministeriale 3 agosto 2011 e nella nota del Ministero della Salute DGSAF n. 16090-P-04/09/2012 avente come oggetto "Indicazioni per le buone prassi igieniche ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008 n. 148".

Si riportano di seguito i principali componenti da sottoporre a valutazione:

Imprese di acquacoltura

- Disinfezione: metodologia di esecuzione del lavaggio e disinfezione di persone e automezzi
- Modalità e gestione di carico/scarico del pesce
- Scarico e stoccaggio mangimi
- Stoccaggio temporaneo degli animali morti e loro gestione
- Identificazione delle vasche/bacini
- Adeguata delimitazione dell'impianto, in modo che l'accesso avvenga in modo controllato, per impedire l'entrata di persone e automezzi non autorizzati (dove applicabile)
- Adozione di pratiche di controllo nei confronti degli uccelli ittiofagi
- Dispositivi atti ad impedire la risalita dei pesci selvatici (dove applicabile)
- Derattizzazione
- Formazione degli operatori sulle buone pratiche di allevamento e sulle misure di biosicurezza
- Eventuali misure addizionali (rilevamento della temperatura, cartellonistica e separazione reparti).

6. LIVELLO DI RISCHIO E PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Il responsabile dell'impresa determina il livello di rischio dell'impianto utilizzando il modello Allegato 5.

Tutte le aziende hanno l'obbligo di prevedere ed applicare un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio, mirato a rilevare:

- l'aumento di mortalità;
- l'eventuale presenza di malattie (esotiche e non esotiche) di cui all'allegato IV, parte II, del Decreto legislativo.

Il programma, redatto secondo l'Allegato 6, deve essere approvato dal Servizio Veterinario dell'ASL e per la sua realizzazione il titolare dell'impresa si avvale di un laureato qualificato in discipline che si occupano di salute degli animali acquatici.

Il programma prevede una serie di azioni (vigilanza programmata, esame della popolazione animale, campionamento ecc.), predisposte tenendo conto delle procedure operative riportate nella Decisione 2008/896/CE, che vengono così classificate:

- azioni di sorveglianza passiva;
- azioni di sorveglianza attiva;
- azioni di sorveglianza mirata .

Per ciascun tipo di sorveglianza, la programmazione delle azioni deve avvenire nel rispetto della frequenza raccomandata in funzione delle specie presenti, dello stato sanitario e del livello di rischio dell'azienda secondo lo schema previsto dall'Allegato III, parte B, del Decreto Legislativo (Tabella 1).

Tabella 1

Specie presenti	Stato sanitario	Livello di rischio	Sorveglianza	Frequenza delle ispezioni da parte dell'autorità competente (Art. 8)	Frequenza delle ispezioni da parte dei servizi sanitari qualificati (laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici (Art. 11)
Nessuna specie sensibile alle malattie elencate all'allegato IV del D.lgs 148/2008	Categoria I	Basso	Passiva	1 ogni 4 anni	1 ogni 4 anni
	Indenne da malattia				
Specie sensibili a una o più malattie elencate all'allegato IV del D.lgs 148/2008	Categoria I	Elevato	Attiva, mirata o passiva	1 all'anno	1 all'anno
	Indenne da malattia	Medio		1 ogni 2 anni	1 ogni 2 anni
		Basso		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni
	Categoria II	Elevato	Mirata	1 all'anno	1 all'anno
	Non indenne ma soggetta a programma di sorveglianza	Medio		1 ogni 2 anni	1 ogni 2 anni
	Basso		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni	

	Categoria III	Elevato	Attiva	1 all'anno	3 all'anno
	Indeterminato	Medio		1 all'anno	2 all'anno
		Basso		1 ogni 2 anni	1 all'anno
	Categoria IV	Elevato	Mirata	1 all'anno	1 all'anno
	Infetta ma soggetta a programma di eradicazione	Medio		1 ogni 2 anni	1 ogni 2 anni
		Basso		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni
	Categoria V	Elevato	Passiva	1 ogni 4 anni	1 all'anno
	Infetto	Medio		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni
		Basso		1 ogni 4 anni	1 ogni 4 anni

Gli Allegati 5 (Determinazione del livello di rischio) e 6 (programma di sorveglianza sanitaria) costituiscono parte integrante della documentazione prevista nella domanda di autorizzazione, devono essere mantenuti costantemente aggiornati, anche in funzione della variazione della Categoria sanitaria.

Nelle more della conclusione del programma di monitoraggio, ai fini della compilazione della richiesta di autorizzazione, l'impresa/azienda non dichiarata indenne (Categoria I) o non notoriamente infetta (Categoria V), in cui siano allevate specie sensibili alle malattie di cui all'allegato IV del Decreto Legislativo, è considerata in via provvisoria di Categoria III (stato sanitario indeterminato), secondo quanto previsto dalla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. DGSA-0023105-P del 22.11.2008.

Per quanto riguarda l'attribuzione della Categoria sanitaria relativamente all'Anemia Infettiva del Salmone (ISA) si conferma la categoria I per tutte le aziende di acquacoltura che insistono nel territorio nazionale in conformità a quanto stabilito dalla Decisione 2009/177/CE.

In sede di controllo ufficiale, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo, il Dipartimento Veterinario dell'ASL verifica il livello del rischio assegnato, l'applicazione delle buone prassi igieniche, il rispetto del programma di sorveglianza sanitaria e l'aggiornamento del registro aziendale.

Le azioni di controllo ufficiale effettuate da parte del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL per l'acquisizione/mantenimento della qualifica sanitaria non rientrano nel piano di sorveglianza aziendale, anche se potranno essere parzialmente integrate ai programmi di sorveglianza previsti dall'art. 8 del Decreto Legislativo.

7. MOVIMENTAZIONI E IMMISSIONE SUL MERCATO

La movimentazione di animali d'acquacoltura, a qualsiasi titolo, non deve compromettere lo stato sanitario degli animali del luogo di destinazione, con particolare riferimento alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II del Decreto Legislativo.

Gli animali destinati all'allevamento ed al ripopolamento possono essere movimentati esclusivamente nel rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato III, parte A (Tabella 2), del Decreto Legislativo e in funzione dello stato sanitario.

Tabella 2

Categoria	Stato sanitario	Può introdurre da	Certificazione sanitaria		Può inviare a
			Introduzione	Invio	
I	Indenne	Solo da Categoria I	SI	NO per Cat. III e V SI per Cat. I, II e IV	Tutte le Categorie
II	In programma	Solo da Categoria I	SI	NO	Categoria III e V
III	Indeterminato	Categorie I, II, III	NO	NO	Categoria III e V
IV	Programma eradicazione	Solo da Categoria I	SI	SI	Solo Categoria V
V	Infetto	Tutte le Categorie	NO	SI	Solo Categoria V

I salmonidi e tutte le altre specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva ed alla setticemia emorragica virale possono essere immessi in libertà a scopo di ripopolamento o in laghetti di pesca sportiva direttamente connessi a bacini idrici territoriali solo se provengono da una zona o compartimento dichiarato indenne da malattia.

Ai sensi dell'articolo 9 del D. M. 8 Luglio 2010, tutti gli spostamenti di animali d'acquacoltura di specie sensibili alle malattie di cui all'All. IV parte II del Decreto devono essere obbligatoriamente registrati in BDN/BDR.

Serie Ordinaria n. 36 - Giovedì 04 settembre 2014

8. COSTI DEL PROGRAMMA

Ai sensi del Decreto Legislativo, in tutti i casi in cui l'impresa sia privata, le spese relative all'ottenimento dell'autorizzazione (articolo 6, comma 4) e ai controlli ufficiali (art. 8 comma 3), sono a carico del responsabile dell'impresa di acquacoltura o dello stabilimento di lavorazione.

Nelle more della revisione del Tariffario unico Regionale e secondo quanto previsto dal tariffario regionale di cui alla DGR n. VI/18050 del 13/09/1996 "Tariffe per le prestazioni d'ufficio a carico di persone fisiche o giuridiche erogate dai Servizi di Medicina Veterinaria delle Aziende UU.SS.LL.", per il rilascio dell'autorizzazione si applica la tariffa di cui alla voce A 25, mentre per le attività di sorveglianza per ogni sopralluogo periodico si applica la tariffa di cui alla voce A 36.02. Il tariffario è consultabile sul sito aziendale dell'ASL.

9. TEMPI DI ATTUAZIONE

Gli adempimenti previsti dalla presente circolare dovranno essere attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni ivi contenute entro un anno dalla sua entrata in vigore.

CONCLUSIONE

Sarà cura delle competenti strutture organizzative delle ASL, anche in integrazione con gli uffici comunali interessati, procedere ad avviare le necessarie attività informative nei confronti delle categorie interessate e loro associazioni territoriali, oltre che concertare le modalità per agevolare la registrazione/autorizzazione degli stabilimenti.

NOTE MINISTERIALI

Nota M.S. - DGSA - P - 23106 - 22/11/2008 Applicazione D.Lgs. 148/2008

Nota M.S. DGSA - P - 17051 - 23/09/2010 D.Lgs. 148/2008 - applicazione art. 5

Nota M.S. DGSA - 15496 06/09/2011 Registro integrato - acquacoltura

Nota M.S. DGSAF 16090-P-04/09/2012 Indicazioni per le buone pratiche igieniche ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 148

Nota M.S. DGSAF 16091-P-04/09/2012 Indicazioni procedurali per il riconoscimento di: aziende di acquacoltura indenni situate in zone continentali non indenni e zone di acquacoltura indenni da SEV (VHS) e NEI (IHN)

Nota M.S. DGSAF 1504-P-26/01/2012 Richiesta chiarimenti su registro imprese acquacoltura

Nota M.S. DGSAF 1760-P-30/01/2012 Implementazione anagrafe acquacoltura

Nota M.S. DGSAF 13685-P-19/07/2012 Implementazione anagrafe acquacoltura

Nota M.S. DGSAF 15682-P-08/08/2013 Movimentazioni prodotti di acquacoltura

ISTANZA DI REGISTRAZIONE/AUTORIZZAZIONE IMPRESA ACQUACOLTURA

(D.lvo 4 agosto 2008 n. 148)

Al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL _____

Il/La sottoscritto/a:	
<i>(indicare cognome e nome)</i> _____	
Codice Fiscale <i>(dato obbligatorio)</i>	Partita I.V.A.
_____	_____
Residenza: Comune _____	Provincia _____
Via/Piazza _____	N° _____ C.A.P. _____
Tel. _____	Fax _____ Cell. _____
E-mail _____@_____	
In qualità di legale rappresentante della Ditta individuale/Società	
Denominazione _____	
Codice Fiscale <i>(dato obbligatorio)</i>	Partita I.V.A.
_____	_____
Con sede legale nel Comune di _____	Provincia _____
Via/Piazza _____	N° _____ C.A.P. _____ Tel. _____

CHIEDE CHE L'IMPRESA

SEDE OPERATIVA IN CUI L'ATTIVITÀ VIENE ESERCITATA

Denominazione Struttura _____	Codice Aziendale _____
Ubicazione: Via/Piazza _____	N° _____
Comune: _____	CAP _____ Provincia _____
Tel. _____	Fax _____ Cell. _____

RESPONSABILE/DETENTORE (art. 3 comma d - D.lvo 148 del 04/08/2008 e capitolo 9 Manuale operativo DM 03/08/2011) **DA COMPILARSI SOLO SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE**

Cognome e Nome (persona fisica) o Denominazione (persona giuridica)	

Residente in via /sede legale _____	
Comune: _____	CAP _____ Provincia _____
Codice Fiscale <i>(dato obbligatorio)</i>	Partita I.V.A.
_____	_____
Tel. _____	Fax _____ Cell. _____

CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA

TIPOLOGIA STRUTTURA (dato obbligatorio, si può scegliere anche più di una tipologia)

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Laghetto per pesca sportiva | } | <input type="checkbox"/> Connesso direttamente al sistema idrico territoriale |
| | | <input type="checkbox"/> NON connesso direttamente al sistema idrico territoriale |
| <input type="checkbox"/> Impianto per sosta temporanea (strutture con finalità di commercio, in cui gli animali vengono detenuti temporaneamente e non vengono alimentati) | | |
| <input type="checkbox"/> Impianto per quarantena (struttura a sé stante, in possesso di specifica autorizzazione) | | |
| <input type="checkbox"/> Incubatoio (struttura a sé stante che effettua esclusiva attività di incubatoio in cui non sono presenti altre tipologie di struttura) | | |

TIPOLOGIA PRODUTTIVA Solo per allevamento o per impianto sperimentale (obbligatoria)

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Impianto sperimentale | } | <input type="checkbox"/> Riproduzione |
| <input type="checkbox"/> Allevamento | | <input type="checkbox"/> Preingrasso (Avannotteria) |
| | | <input type="checkbox"/> Ingrasso |
| | | <input type="checkbox"/> Hobby |

CARATTERISTICHE TERRITORIALI

Tipologia acqua: (dato obbligatorio)

DOLCE

SALATA

Bacino idrografico _____

Fonte approvvigionamento idrico (dato obbligatorio) : Pozzo Sorgiva/falda Acquedotto

Corso d'acqua Nominativo corso d'acqua _____

Scarico acqua (dato obbligatorio) Rete fognaria

Corpo idrico ricevente (lago, corso d'acqua, ...) Nominativo: _____

Ostacolo posto a valle per impedire la risalita del pesce **SI** **NO**

CARATTERISTICHE IMPIANTO

Sistema a ricircolo SI NO

Presenza di incubatoio SI NO

Presenza avannotteria (dato obbligatorio) SI NO

AVANNOTTERIA

- VASCHE: cemento
 Vetroresina
 terra (scavate artificialmente)
 altro materiale

IMPIANTO ESTERNO (dato obbligatorio)

- VASCHE: cemento
 vetroresina
 terra (scavate artificialmente)
 altro materiale
GABBIE
BACINI (naturali)

3. SI IMPEGNA a comunicare al Servizio Veterinario ogni variazione dei dati comunicati nell'istanza entro il termine di 7 gg.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e Dlgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Data _____

Firma _____

_____ . _____

COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI IMPRESA ACQUACOLTURA

(D.lvo 4 agosto 2008 n. 148)

Al Dipartimento di Prevenzione Veterinario _____

Oggetto: Comunicazione di **Variazione dati anagrafici impresa acquacoltura (quadro A, B)**
 Variazione dati strutturali, gestionali/produttivi (quadro A, C, D)
 Variazione nominativo laureato (quadro A, E)

Cod. aziendale IT

QUADRO A - DATI RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a: <i>(indicare cognome e nome)</i>	
Codice Fiscale <i>(dato obbligatorio)</i>	Partita I.V.A.
Residenza: Comune _____	Provincia _____
Via/Piazza _____	N° _____ C.A.P. _____
Tel. _____	Fax _____ Cell. _____
E-mail _____@_____	
In qualità di legale rappresentante della Ditta individuale/Società	
Denominazione _____	
Codice Fiscale <i>(dato obbligatorio)</i>	Partita I.V.A.
Con sede legale nel Comune di _____	Provincia _____
Via/Piazza _____	N° _____ C.A.P. _____ Tel. _____

QUADRO B - INDIRIZZO INSEDIAMENTO IN CUI L'ATTIVITÀ VIENE ESERCITATA

Denominazione Struttura <i>(dato obbligatorio)</i>
Ubicazione: Via/Piazza _____ N° _____
Comune: _____ CAP _____ Provincia _____
Tel. _____ Fax _____ Cell. _____

QUADRO C- VARIAZIONE DEL RESPONSABILE/DETENTORE (DA COMPILARSI SOLO SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE)

Cognome e Nome (persona fisica) o Denominazione (persona giuridica)	
Residente in via /sede legale _____	
Comune: _____ CAP _____ Provincia _____	
Codice Fiscale <i>(dato obbligatorio)</i>	Partita I.V.A.
Tel. _____	Fax _____ Cell. _____

SPECIE ALLEVATE/PRESENTI				
Indicare tutte le specie, a partire dalla specie prevalente, ed inserire un numero progressivo (=1,2,3,...)				
	Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>		Branzino <i>Dicentrarchus labrax</i>	Carassio comune <i>Carassius carassius</i>
	Carpa argentata <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>		Carpa comune/Koi <i>Cyprinus carpio</i>	Carassio dorato <i>Carassius auratus</i>
	Carpione <i>Salmo trutta carpio</i>		Cavedano <i>Leuciscus spp</i>	Carpa erbivora <i>Ctenopharyngodon idellus</i>
	Latterino <i>Atherina boyeri</i>		Luccio <i>Exos lucius</i>	Carpa testa grossa <i>Aristichthys nobilis</i>
	Ombrina <i>Umbrina cirrosa</i>		Ombrina boccardoro <i>Argyrosomus regius</i>	Cefalo/Volpina <i>Mugil Cephalus</i>
	P.gatto americano <i>Ictalurus punctatus</i>		P.gatto nero <i>Ameiurus melas</i>	Luccio perca <i>Sander lucioperca</i>
	Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>		Rombo <i>Psetta maxima</i>	Coregone/Lavarello <i>Coregonus lavaretus</i>
	Salmonidi ibridi		Scardola <i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Mugilidi <i>Chelon- Liza .</i>
	Storioni <i>Acipenser spp, Huso huso</i>		Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	P.gatto africano <i>Clarias gariepinus</i>
	Trota fario <i>Salmo trutta fario</i>		Trota iridea <i>Oncorhynchus mykiss</i>	Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>
				Salmerino di fonte <i>Salvelinus fontinalis</i>
				Sogliola <i>Solea solea</i>
				Tinca <i>Tinca tinca</i>
				Trota lacustre <i>Salmo trutta lacustris</i>
				Trota marmorata <i>Salmo trutta marmoratus</i>

SPECIE ORNAMENTALI

Genere Catla
 Genere Channa
 Genere Puntius
 Genere Trichogaster

Altro (specificare) _____

QUADRO E – VARIAZIONE NOMINATIVO LAUREATO

Il responsabile dell'impresa di acquacoltura,

COMUNICA:

Ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione della suddetta impresa

1. il nominativo laureato

Al fine dell'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria il laureato/a qualificato/a in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici, è:

il/la Dr/Dott.ssa: _____
(indicare cognome e nome)

Codice Fiscale []
(dato obbligatorio)

A tal fine si allega il curriculum vitae che contiene in modo dettagliato l'esperienza professionale con particolare riferimento al settore ittico.

L'impresa si impegna a notificare qualsiasi cambiamento che comporti cambio di ragione sociale, cambio rappresentante legale, cambio di responsabile, modifiche alla tipologia di allevamento ed ogni variazione di dati, compresa la chiusura entro il termine di 7 gg.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e Dlgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.

Data _____

Firma _____

Registro Carico Scarico Impresa Acquacoltura ai sensi D.lgs. 148/08

N°	Anno		ENTRATA	USCITA	Provenienza/Destinazione (Azienda /Cod. All./Categoria)	Descrizione partita			Estremi Mod. IV	NOTE RELATIVE AL TRASPORTO (mezzo e/o ricambi di acqua)	MORTALITA' ANOMALA	SORVEGLIANZA SANITARIA
	G	M				Specie	Dimensioni /Taglia	Quantità (n°/peso)				
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								ESITO: FIRMA.....
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								ESITO: FIRMA.....
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								ESITO: FIRMA.....
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								ESITO: FIRMA.....
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								ESITO: FIRMA.....
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								ESITO: FIRMA.....

LEGENDA:

N°	E' la numerazione progressiva delle movimentazioni : corrisponde al numero progressivo di operazioni di carico e scarico di materiale ittico nonché degli altri eventi registrati. Il presente registro va compilato entro 3 giorni dall'evento da registrare.
Anno / G M	Indica la data dell'evento registrato. Le date di movimentazione devono corrispondere ai giorni effettivi di carico/scarico, non alle chiusure di fine mese. Questo campo deve essere compilato anche in assenza di movimentazione di animali (es. rilievo di mortalità anomale/attività di sorveglianza/controllo ufficiale).
Provenienza/Destinazione	Indica la denominazione dell'impianto di allevamento o lavorazione/macellazione da cui provengono o dove vengono inviati gli animali d'acquacoltura. Deve essere sempre indicato il luogo di carico effettivo e non della sede legale dell'azienda. Potranno dunque essere riportati i dati di allevamenti, avannotterie, incubatoi, centri di riproduzione, zone di semina, macelli/laboratori.
Descrizione partita	Indica il quantitativo oggetto della movimentazione/evento: va riportato il nome commerciale della specie animale, le dimensioni in cm. o mm., il numero od il peso: le uova, se prodotte in allevamento, devono essere registrate al termine della schiusa della partita.
Estremi Mod. IV	Indicare il numero del Modello 4 o di altri documenti di scorta.
Note relative al trasporto	Per ogni movimentazione deve essere indicato il mezzo con cui avviene lo spostamento, specificando se si tratta di mezzo aziendale o extra aziendale. I trasportatori devono indicare le informazioni relative al trasporto effettuato: - le aziende, le zone e gli stabilimenti di lavorazione visitati dal mezzo di trasporto (se sono diversi da quelli indicati come impianto di provenienza o destinazione); - ogni eventuale ricambio d'acqua effettuato durante il trasporto, precisando l'origine dell'approvvigionamento e il luogo dello scolo delle acque reflue.
Mortalità anomala	Devono essere indicati il quantitativo, il settore interessato e, ove possibile, la causa.
Sorveglianza sanitaria	Devono essere riportati i risultati del programma di sorveglianza adottato dall'azienda a firma del professionista responsabile dell'applicazione. Il campo può essere utilizzato anche per la registrazione dei controlli ufficiali in occasione delle ispezioni dell'Autorità competente.

N.B. E' obbligatorio conservare in allevamento per tre anni i registri, le certificazioni sanitarie, i referti analitici ed ogni altra documentazione che può essere richiesta dagli organi di vigilanza.

DETERMINAZIONE LIVELLO DI RISCHIO DI IMPIANTI D'ACQUACOLTURA
(Secondo le linee guida della decisione 2008/896/CE)

Dati impianto

Denominazione _____

Via _____ N _____ Comune _____

Prov _____ ASL _____ Codice allevamento □□□ □□ □□□

Malattia/e d'interesse:

- Setticemia Emorragica Virale (SEV) Necrosi ematopoietica infettiva (NEI)
 Herpes virosi della carpa Koi (KHV) Anemia Infettiva del Salmone (ISA)

Specie animali allevate suscettibili alle malattie sopra riportate:

PARTE 1: Stima del livello di rischio per ciascuna delle malattie sopra elencate**A) STIMA DELLA PROBABILITÀ DI CONTRARRE LE MALATTIE SOPRA ELENCATE**

- 1) Probabilità di contrarre la malattia attraverso la fonte di approvvigionamento idrico**
 (se viene indicata almeno una delle casella poste nella colonna a destra, la probabilità di contrarre la malattia attraverso la fonte di approvvigionamento idrico è ALTA, altrimenti è BASSA)

Fornitura di acqua nell'azienda	<input type="checkbox"/> Utilizzo di acqua di pozzo/sorgiva <input type="checkbox"/> utilizzo di bacini idrici interni compresi laghi e stagni isolati da altre fonti d'acqua <input type="checkbox"/> disinfezione dell'acqua in ingresso	<input type="checkbox"/> utilizzo di acqua di fiume o lago
Presenza di aziende a monte	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, presenti solo aziende di categoria I	<input type="checkbox"/> Sì presenti, anche aziende di categoria II, III, IV, V

Risultato: Basso Alto

- 2) Probabilità di contrarre la malattia attraverso movimentazione in entrata di animali d'acquacoltura (compresi i gameti)**
 (se viene indicata almeno una delle caselle poste nella colonna a destra, la probabilità di contrarre la malattia attraverso movimentazione di animali d'acquacoltura (compresi i gameti) è ALTA, altrimenti è BASSA)

Stato sanitario degli animali d'acquacoltura (compresi i gameti) introdotti in azienda	<input type="checkbox"/> Nessuna introduzione o utilizzo di materiale di propria produzione <input type="checkbox"/> Introduzione solo da aziende di categoria I <input type="checkbox"/> Introduzione in azienda di pesce selvatico dopo un idoneo periodo di quarantena (ai sensi della Dec 946/2008/CE) <input type="checkbox"/> Introduzione di uova disinfettate	<input type="checkbox"/> Introduzione anche da aziende di categoria II, III, IV, V
---	--	--

Risultato: Basso Alto

B) STIMA DELLA PROBABILITÀ DI DIFFONDERE LE MALATTIE SOPRA ELENcate

3) Probabilità di diffondere la malattia attraverso gli effluenti dell'azienda

(se viene indicata almeno una delle caselle poste nella colonna a destra, la probabilità di diffondere la malattia attraverso l'acqua è ALTA, altrimenti è BASSA)

Rilascio di acqua	<input type="checkbox"/> Nessun rilascio a valle <input type="checkbox"/> Disinfezione dell'acqua rilasciata <input type="checkbox"/> Rilascio in bacini idrici interni compresi laghi e stagni, isolati da altre fonti d'acqua o bacini privi di specie sensibili	<input type="checkbox"/> Rilascio in acqua di fiume o lago
Aziende poste a valle	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Presenti ma con specie animali acquatiche non sensibili alla malattia	<input type="checkbox"/> Presenti aziende con specie sensibili alla malattia

Risultato: Basso Alto

4) Probabilità di diffondere la malattia attraverso movimentazione in uscita di animali d'acquacoltura (compresi i gameti)

(se viene indicata almeno una delle caselle poste nella colonna a destra, la probabilità di diffondere la malattia attraverso movimentazione di animali d'acquacoltura (compresi i gameti) è ALTA, altrimenti è BASSA)

Destino degli animali allevati	<input type="checkbox"/> Solo consumo umano <input type="checkbox"/> Ripopolamento nello stesso compartimento/zona in cui l'azienda è ubicata <input type="checkbox"/> Introduzione in laghetti (<i>non connessi ad alcun bacino idrico territoriale</i>)	<input type="checkbox"/> Ripopolamento in acque pubbliche all'esterno del compartimento in cui è ubicata l'azienda <input type="checkbox"/> Introduzione in aziende/laghetti (<i>collegati ad un bacino idrico territoriale</i>) posti fuori dal compartimento in cui è ubicata l'azienda
---------------------------------------	---	--

Risultato: Basso Alto

PARTE 2: Calcolo del livello di rischio dell'azienda (apporre le crocette nelle caselle relative ai risultati ottenuti)

STEP A) Probabilità di contrarre la malattia

Probabilità di contrarre la malattia attraverso la fonte di approvvigionamento idrico		Probabilità di contrarre la malattia attraverso movimentazione di animali d'acquacoltura (compresi i gameti)	Risultato finale
<input type="checkbox"/> Alta	↙ ↘	<input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta
<input type="checkbox"/> Bassa	↙ ↘	<input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/> Media

PROBABILITÀ FINALE DI CONTRARRE LA MALATTIA:

STEP B) Probabilità di diffondere la malattia

Probabilità di diffondere la malattia attraverso effluenti dell'azienda		Probabilità di diffondere la malattia attraverso movimentazione di animali d'acquacoltura (compresi i gameti)	Risultato finale
<input type="checkbox"/> Alta	↙	<input type="checkbox"/> Bassa	<input type="checkbox"/> Media
	↘	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta
<input type="checkbox"/> Bassa	↙	<input type="checkbox"/> Bassa	<input type="checkbox"/> Bassa
	↘	<input type="checkbox"/> Elevata	<input type="checkbox"/> Media

PROBABILITÀ FINALE DI DIFFONDERE LA MALATTIA:

STEP C) Combinazione delle probabilità degli step A e B

Probabilità di contrarre la malattia	Probabilità di diffondere la malattia		
	BASSA (B)	MEDIA (M)	ALTA (A)
ALTA (A)	M	A	A
MEDIA (M)	B	M	A
BASSA (B)	B	B	M

LIVELLO DI RISCHIO FINALE DELL'AZIENDA

Data
Firma (di chi compila la scheda)

_____ . _____

Piano di Sorveglianza Sanitaria Impresa Acquacoltura (art. 11 D.lgs. 148/08)

In considerazione delle caratteristiche strutturali e gestionali dell'azienda.....Cod. All. descritte nella domanda di autorizzazione (allegata)

il/la sottoscritto/a, (nome e cognome).....
in qualità di proprietario/rappresentante legale

Considerato che l'azienda rientra nel seguente **stato sanitario** :

Viremia primaverile delle carpe (SVC)	Cat. ___
Setticemia Emorragica Virale (SEV)	Cat. ___
Necrosi Ematopietica Infettiva (NEI)	Cat. ___
Herpes Virus della Carpa Koi (KHV)	Cat. ___
Anemia Infettiva del Salmone (ISA)	Indennità del territorio nazionale

Considerato che l'analisi del rischio proposta e validata dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (allegata) ha definito un **rischio**

Considerato che per le finalità previste dal D.lgs. 148/08 la mortalità media annuale osservata in azienda è pari a: % _____ totale d'azienda

Note: _____

Propone per la propria azienda di attivare un piano di:

Sorveglianza passiva con obbligo di immediata notifica dell'insorgenza o della sospetta presenza di una determinata malattia o di un aumento della mortalità.

Sorveglianza attiva con:

a) ispezioni regolari effettuate dall'autorità competente o degli altri servizi sanitari (laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici) per conto delle autorità competenti con la frequenza sotto indicata;

- b) esame della popolazione animale d'acquacoltura in azienda per accertare sintomi clinici della presenza della malattia;
- c) prelievo di campioni ad uso diagnostico in caso di sospetta presenza di una delle malattie elencate o in caso di aumento accertato dei casi di mortalità durante l'ispezione;
- d) notifica immediata obbligatoria dell'insorgenza o della sospetta presenza di determinate malattie o di un aumento dei casi di mortalità.

□ Sorveglianza mirata (solo per aziende di categorie I, II, e IV con presenza di specie sensibili) con :

- a) ispezioni regolari effettuate dall'autorità competente o da altri servizi sanitari qualificati per conto delle autorità competenti;
- b) prelievo obbligatorio di campioni di animali d'acquacoltura da sottoporre a prove per accertare la presenza di agenti patogeni specifici tramite metodi prestabiliti;
- c) notifica immediata obbligatoria dell'insorgenza o della sospetta presenza di determinate malattie o di un aumento dei casi di mortalità.

La **frequenza delle ispezioni e della vigilanza** (ai sensi dell'All. III parte B del D.lgs.148/2008) sarà pertanto la seguente:

- frequenza delle ispezioni raccomandata dall'autorità competente (Art.8 D.lgs.148/2008) _____
- frequenza delle visite per l'applicazione del programma di sorveglianza sanitaria , raccomandata dal laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici (art. 3 comma 3 DM 3 agosto 2011)_____

Vengono inoltre previste le seguenti specifiche disposizioni :

Data, li

Firma e timbro del responsabile dell'azienda

Firma e timbro del laureato qualificato

Firma del Veterinario Ufficiale per presa visione

_____ . _____

Procedura per il corretto campionamento e raccolta dati

Il campionamento dovrà essere effettuato ogni qualvolta si rilevi un aumento anomalo della mortalità (indipendentemente dalla temperatura dell'acqua).

Se non presenti episodi di mortalità anomala, il campionamento deve essere effettuato quando le temperature dell'acqua sono inferiori a 14°C per Setticemia Emorragica Virale (VHS) e Necrosi Ematopoietica Infettiva (IHN) e superiori a 15°C per Herpes Virus herpetico della Carpa Koi (KHV).

I campionamenti vanno effettuati prelevando i pesci:

- moribondi (a ridosso griglie)
- morti (solo se morti da poche ore)
- sintomatici :
 - in caso di VHS e IHN soggetti che presentano nuoto anomalo, esoftalmo, ipermelanosi o apatia
 - in caso di KHV soggetti con erosioni cutane, lesioni branchiali ed enoftalmo
- preferibilmente soggetti giovani/giovanili

Se in azienda sono presenti solo soggetti di grossa taglia (riproduttori), in assenza di soggetti morti/moribondi/sintomatici, dovrà essere prelevato il liquido ovarico o lo sperma, evitando di sacrificare animali adulti sani.

Al laboratorio devono essere inviati preferibilmente pesci interi soppressi in allevamento che dovranno essere confezionati in sacchetti di plastica (eliminando l'acqua in eccesso, oppure avvolgendoli in carta assorbente) e posti all'interno di contenitori refrigerati (ad esempio scatole di polistirolo con pareti spesse con sufficiente ghiaccio o blocchi di refrigerazione).

I campioni devono arrivare al laboratorio entro 48 ore al massimo dal prelievo.

In casi particolari, se necessario, sarà possibile inviare al laboratorio solo gli organi dei soggetti prelevati. Gli organi devono essere mantenuti a temperatura di oppure congelati a - 20°C.

Organi da prelevare per VHS e IHN: rene anteriore, milza, cuore, encefalo.

Organi da prelevare per KHV: rene anteriore, milza, branchie, lesioni cutanee.

Gli organi da esaminare vanno asportati con strumenti di dissezione sterili, posti in provette di plastica sterili contenenti il medium di trasporto (disponibili su richiesta all'IZSVe).

Le provette vanno quindi sigillate in sacchetti di plastica e poste in contenitori isolati (ad esempio scatole di polistirolo con pareti spesse) con sufficiente ghiaccio o blocchi di refrigerazione per mantenere al fresco (< 10° C ma non congelato) i campioni durante il trasporto al laboratorio.

SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI
(Secondo il D.lvo 148/2008)

ALLEGATO E

Data prelievo

VERBALIZZANTE: Veterinario Ufficiale Az-U.L.S.S./ASS
 Laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici

Nome e Cognome..... Indirizzo

Comune PROV. CAP

Tel. Fax e-mail

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale

Indirizzo Comune PROV. CAP

Partita IVA* Cod. Fiscale

Tel. Fax e-mail

* Campo obbligatorio se il cliente ne è in possesso **ASSOCIATO API**

LUOGO DEL PRELIEVO

Denominazione Codice aziendale (se applicabile)

Indirizzo Comune PROV. CAP

Tel. Fax e-mail

Tipologia produttiva	Specie allevate/Presenti	Categoria sanitaria (da compilare solo se già assegnata secondo quanto previsto dall'All. III parte A del D.lgs 148/2008)
<input type="checkbox"/> Allevamento con riproduttori	<input type="checkbox"/> Trota iridea	<input type="checkbox"/> I (Indenne)
<input type="checkbox"/> Allevamento senza riproduttori	<input type="checkbox"/> Trota fario	<input type="checkbox"/> II (programma di sorveglianza) Specificare l'anno: 1° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4° <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Laghetto pesca sportiva	<input type="checkbox"/> Trota marmorata	<input type="checkbox"/> III (Indeterminato)
<input type="checkbox"/> Valle da pesca	<input type="checkbox"/> Salmerino	<input type="checkbox"/> IV (Programma di eradicazione)
<input type="checkbox"/> Acque libere	<input type="checkbox"/> Carpa	<input type="checkbox"/> V (Infetto)
<input type="checkbox"/> Impianto di quarantena	<input type="checkbox"/> Altro.....	
<input type="checkbox"/> Altro		

CAUSALE DEL PRELIEVO

Piano di monitoraggio locale Sorveglianza basata sulla valutazione del rischio (allegato G linee guida)

Focolaio/Sospetto focolaio Sorveglianza mirata verso una specifica malattia (Dec. 2001/183/CE)

Connessione epidemiologica con focolaio
Specificare codice e denominazione azienda

Altro

RILIEVI ISPETTIVI

Sintomatologia: presente assente

Età e dimensioni (cm) dei soggetti maggiormente colpiti:
.....

Sospetto diagnostico:
.....
.....
.....

RICHIESTA DIAGNOSI PER:

Setticemia Emorragica Virale (SEV)

Necrosi Ematopoietica Infettiva (NEI)

Herpesvirus della Carpa Koi (KHV)

Anemia Infettiva del Salmone (ISA)

Altro.....

Dettaglio campioni
(Compilare una riga per ogni specie prelevata)

Specie prelevata	Età/dimensioni in cm	N° pesci interi*	N° pool di organi*	N° liquidi ovarici*	T° C vasca	N° Vasca (se applicabile)
Trota iridea Trota marmorata Trota fario Salmerino Altro _____	Uova/liquido ovarico Larve Avannotti Giovanili cm _____ Adulti cm _____ Altro					
Trota iridea Trota marmorata Trota fario Salmerino Altro _____	Uova/liquido ovarico Larve Avannotti Giovanili cm _____ Adulti cm _____ Altro					
Trota iridea Trota marmorata Trota fario Salmerino Altro _____	Uova/liquido ovarico Larve Avannotti Giovanili cm _____ Adulti cm _____ Altro					
Trota iridea Trota marmorata Trota fario Salmerino Altro _____	Uova/liquido ovarico Larve Avannotti Giovanili cm _____ Adulti cm _____ Altro					
Trota iridea Trota marmorata Trota fario Salmerino Altro _____	Uova/liquido ovarico Larve Avannotti Giovanili cm _____ Adulti cm _____ Altro					

*In caso di sorveglianza mirata per le malattie dei salmonidi i campioni verranno analizzati in pool (1 pool = 10 campioni)

Data _____

Timbro e firma del verbalizzante _____

**INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE VETERINARI
DELLE ASL DELLA REGIONE LOMBARDIA**

protocollo@pec.asl.bergamo.it

servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it

mail.certificata@pec.asl.como.it

dirigen@pec.aslcremona.it

direzione.generale@pec.asl.lecco.it

protocollo.lodi@pec.asl.lodi.it

direzione.generale@pec.aslmn.it

protocollogenerale@pec.asl.milano.it

protocollo.generale@pec.aslmi1.it

protocollo@pec.aslmi2.it

dip.prev.veterinaria@pec.aslmb.it

protocollo@pec.asl.pavia.it

dipartimento.veterinario@pec.asl.sondrio.it

dipveterinaria@pec.asl.varese.it

protocollo@pec.aslvallecamicasebino.it